



REGOLAMENTO DEL PARCO IDROSCALO

Approvato dal Consiglio metropolitano in data 23 aprile 2025
con deliberazione n. 13/2025 repertorio generale

Indice

Art. 1 - Oggetto.....	4
Art. 2 - Orari di apertura.....	4
Art. 3 - Accesso al Parco.....	4
Art. 4 - Obblighi e responsabilità.....	5
Art. 5 - Regole di circolazione all'interno del Parco.....	5
Art. 6 - Parcheggi interni.....	6
Art. 7 - Parcheggi esterni.....	6
Art. 8 - Regole di condotta all'interno del Parco.....	7
Art. 9 - La quiete e il decoro del Parco.....	8
Art. 10 - Ingresso di animali.....	8
Art. 11 - Giochi, attività pericolose e moleste.....	9
Art. 12 - Campeggio.....	9
Art. 13 - Accensione fuochi.....	9
Art. 14 - Pranzo al sacco ("pic-nic").....	10
Art. 15 - Aree gioco dedicate ai bambini.....	10
Art. 16 - Abbandono dei rifiuti.....	10
Art. 17 - Vegetazione.....	10
Art. 18 - Fauna.....	11
Art. 19 - Pesca sportiva.....	11
Art. 20 - Laghetto delle Vergini.....	11
Art. 21 - Manifestazioni.....	12
Art. 22 - Riprese televisive e fotografiche.....	12
Art. 23 - Pubblicità e sponsorizzazioni.....	13
Art. 24 - Assegnazione aree, stabili, strutture e parcheggi.....	13
Art. 25 - Esercizio attività commerciali.....	13
Art. 26 - Navigazione del bacino.....	13
Art. 27 - Balneazione.....	14
Art. 28 - Vigilanza.....	14
Art. 29 - Ordinanze.....	15
Art. 30 - Sanzioni.....	15
Art. 31 - Derghe e limitazioni.....	15
Art. 32 - Diffusione del Regolamento.....	15

Art. 33 - Entrata in vigore.....	16
Art. 34 - Norma di rinvio.....	16

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e fruizione del Parco Idroscalo.
2. Il Parco Idroscalo è ricompreso nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano, in parte sul territorio del Comune di Segrate e in parte su quello di Peschiera Borromeo.
3. Il Parco Idroscalo è un bene di proprietà di Città metropolitana di Milano a fruizione pubblica libera, secondo le disposizioni stabilite dal presente Regolamento.
4. All'interno del Parco Idroscalo sono inoltre presenti alcune strutture ludico ricreative, commerciali e sportive le cui condizioni d'uso sono regolate dai relativi contratti.

Art. 2 - Orari di apertura

1. Il Parco Idroscalo è aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 21:00. Eventuali variazioni sono segnalate in loco e sul sito internet. I servizi commerciali, ludici, sportivi di Idroscalo possono essere autorizzati all'apertura oltre le ore 21:00.
2. È vietato al pubblico trattenersi nel Parco dopo l'orario di chiusura.
 - 2.1. I trasgressori sono sanzionati amministrativamente, salvo che i relativi fatti non costituiscano reato ovvero non siano disciplinati da norme di legge specifiche, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 250,00 in conformità all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00.

Art. 3 - Accesso al Parco

1. L'accesso al Parco è consentito a pedoni, ciclisti e ai soli veicoli autorizzati.
2. Città metropolitana di Milano può, con apposito provvedimento:
 - a) vietare l'accesso in determinate aree debitamente delimitate;
 - b) disporre la chiusura temporanea di aree o dell'intero Parco, per manutenzione, per motivi di sicurezza, di pubblica utilità nonché in occasione di iniziative;
 - c) impedire o limitare l'accesso del pubblico in aree specifiche, opportunamente segnalate, per tutelare la vegetazione o l'insediamento e la nidificazione della fauna.
3. All'interno del Parco è vietato il transito e l'accesso di ogni mezzo motorizzato, anche elettrico e ibrido, ivi compresi i motocicli anche se condotti a mano e con motore spento, ad eccezione dei mezzi di soccorso, di servizio, di vigilanza e di pronto intervento, o eventuali veicoli autorizzati, anche nelle aree precluse, per motivi di sicurezza, incolumità ed ordine pubblico e per la gestione e manutenzione del Parco per opere o attività temporanee, in fasce orarie limitate.
4. L'accesso al Parco dei fornitori autorizzati è consentito per carico e scarico merci, dalle ore 7:00 alle ore 11:00.
5. È vietato l'accesso ai venditori ambulanti non autorizzati.
6. I veicoli che vengono autorizzati all'ingresso nel Parco devono essere muniti di apposito pass rilasciato dalla Direzione.

6.1. Il pass deve essere esposto in modo visibile sul veicolo.

6.2. Sono autorizzati all'ingresso con pass:

- a) i dipendenti del Parco Idroscalo;
- b) gli operatori Amsa e le imprese di manutenzione;
- c) i concessionari/locatari commerciali e sportivi (dotati di massimo 3 pass) con area parcheggio segnalata;
- d) le auto adibite al trasporto di persone con difficoltà di deambulazione per lo svolgimento di attività sportive, nelle modalità opportunamente regolamentate;
- e) ogni altro soggetto autorizzato.

6.3. L'ingresso con mezzo motorizzato può essere vietato o sospeso in qualsiasi momento, indipendentemente dal pass già rilasciato.

7. I trasgressori sono sanzionati amministrativamente, salvo che i relativi fatti non costituiscano reato ovvero non siano disciplinati da norme di legge specifiche, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 250,00 in conformità all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00.

Art. 4 - Obblighi e responsabilità

1. Gli utenti, nell'utilizzo delle aree del Parco e delle relative attrezzature, sono tenuti al rispetto delle norme di legge vigenti e del presente Regolamento e sono, quindi, responsabili dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone, minori, animali o cose cui abbiano la custodia o l'affidamento, nonché dei danni derivanti dall'uso improprio delle attrezzature e strutture nonché dei danni recati alle attrezzature e al verde.

2. Tutte le attività vengono svolte dagli utenti sotto la loro esclusiva responsabilità, perizia e attenzione; Città metropolitana di Milano non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti a persone e cose cagionati nello svolgimento delle attività e dall'uso di strutture e infrastrutture.

Art. 5 - Regole di circolazione all'interno del Parco

1. La circolazione dei mezzi autorizzati a transitare, nonché la circolazione di biciclette, monopattini, skateboard e ogni altro mezzo non motorizzato, può avvenire all'interno del Parco ad esclusiva responsabilità del conducente, nel rispetto dell'ambiente, degli altri fruitori e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) la velocità del mezzo non deve essere superiore a 10 km/h;
- b) deve essere data la precedenza ai pedoni.

2. I mezzi in circolazione nel Parco sono tenuti al rispetto delle norme generali sulla circolazione stradale.

3. È vietata la circolazione sulle scarpate e sulle aree verdi.

4. La circolazione delle biciclette è consentita solamente sui viali, fatta eccezione per l'area dedicata: pista mountain-bike zona ovest.

5. Città metropolitana di Milano può prevedere, con apposito provvedimento, specifiche deroghe in occasioni di manifestazioni, eventi o altre contingenze.
6. I trasgressori sono sanzionati amministrativamente, salvo che i relativi fatti non costituiscano reato ovvero non siano disciplinati da norme di legge specifiche, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 in conformità all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00.

Art. 6 - Parcheggi interni

1. La sosta e il parcheggio all'interno del Parco Idroscalo è vietata, fatta eccezione per i mezzi autorizzati nelle aree dedicate.
2. È vietato:
 - a) sostare oltre gli orari di apertura del Parco;
 - b) lavare gli automezzi.
3. Città metropolitana di Milano non si assume alcuna responsabilità per danni, furti o manomissioni ai mezzi presenti nei parcheggi interni.
4. La violazione comporta la rimozione forzata dei mezzi e delle attrezzature e i trasgressori sono sanzionati amministrativamente, salvo che i relativi fatti non costituiscano reato ovvero non siano disciplinati da norme di legge specifiche, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 250,00 in conformità all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00.

Art. 7 - Parcheggi esterni

1. I parcheggi esterni del Parco Idroscalo sono a pagamento, secondo il tariffario esposto nelle stesse aree; il servizio gestione delle aree di sosta è affidato a soggetto terzo a ciò autorizzato.
2. All'interno dei parcheggi è vietato:
 - a) lavare gli automezzi o eseguire operazioni di manutenzione, riparazione o simili;
 - b) montare tende, tavolini, effettuare giochi o altre attività;
 - c) sostare con autocaravan, camper e con tutti i veicoli utilizzabili per l'alloggio di persone, costituendo tale attività campeggio ai sensi della normativa vigente ed essendo la stessa vietata ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento;
 - d) svolgere attività ambulanti e ogni altra attività commerciale estranea al servizio di parcheggio;
 - e) qualsiasi uso diverso dell'area, salvo specifica autorizzazione di Città metropolitana di Milano.
3. Nei parcheggi esterni adiacenti al Parco sono disponibili aree di sosta gratuite e riservate per disabili, nonché per questi la possibilità di parcheggiare gratuitamente in ogni stallo disponibile.
4. La violazione comporta la rimozione forzata dei mezzi e delle attrezzature e i trasgressori sono sanzionati amministrativamente, salvo che i relativi fatti non costituiscano reato ovvero non siano disciplinati da norme di legge specifiche, con il pagamento della sanzione

amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 250,00 in conformità all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00.

Art. 8 - Regole di condotta all'interno del Parco

1. Gli utenti sono tenuti a rispettare le aree verdi e le strutture del Parco; è vietato recare disturbo agli altri frequentatori con comportamenti e attività che possano interferire negativamente.

2. È vietato su tutto il territorio del Parco e delle sue pertinenze:

- a) abbandonare materiali e masserizie varie;
- b) introdurre e utilizzare, fatte salve specifiche eccezioni opportunamente autorizzate da Città metropolitana di Milano, generatori di energia elettrica di qualsiasi genere, benzina, alcool, gasolio, bombole di gas, batterie per autovetture e altri similari;
- c) introdurre bevande alcoliche;
- d) introdurre bottiglie di plastica non compostabile, vetro e lattine;
- e) effettuare operazioni di lavaggio di qualsiasi genere;
- f) realizzare orti, capanni, manufatti di qualsiasi natura;
- g) gettare a terra mozziconi di sigarette e fiammiferi e assumere ogni altro comportamento che possa generare rischi di incendio;
- h) imbrattare con vernici o manifesti adesivi i manufatti e le attrezzature del parco o appendere cartelli o altro materiale agli alberi;
- i) l'uso di tende chiuse su tutti i lati; è, pertanto, consentito l'uso di tende parasole aperte su di un lato.

3. L'occupazione anche temporanea del suolo pubblico del Parco con manufatti, attrezzature e altro è consentita soltanto previa concessione o autorizzazione, fatta salva la normativa vigente, da parte di Città metropolitana di Milano.

4. I frequentatori del Parco devono conferire i rifiuti negli appositi cestini per la raccolta differenziata. I concessionari devono effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità loro comunicate dalla Direzione Idroscalo. È vietato il deposito, anche temporaneo, di materiali di qualsiasi natura.

5. È vietato fumare. Il divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche. In deroga a tale divieto, sono identificate specifiche aree fumatori.

6. I cittadini non possono introdurre contenitori di plastica. I concessionari sono tenuti a sostituire completamente la plastica con materiale compostabile e biodegradabile.

7. Nel Parco è incentivato - anche con meccanismi premianti nelle gare pubbliche - l'utilizzo di fonti rinnovabili, illuminazione ad alto rendimento e il riuso delle risorse idriche del bacino.

8. I trasgressori sono tenuti al risarcimento dei danni causati, al ripristino dei beni danneggiati e sono sanzionati amministrativamente, salvo che i relativi fatti non costituiscano reato ovvero non siano disciplinati da norme di legge specifiche, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 in conformità all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00.

Art. 9 - La quiete e il decoro del Parco

1. Non sono consentite attività di gruppo che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi.
2. Radio, televisioni e simili possono essere ascoltati in cuffia o a volume tale da non recare disturbo agli altri frequentatori.
3. Deroghe possono essere concesse da Città metropolitana di Milano in caso di eventi autorizzati dalla stessa.
4. I visitatori sono tenuti a mantenere comportamenti conformi al pubblico decoro.
5. È vietato utilizzare impropriamente strutture e infrastrutture del Parco, nonché danneggiare le suddette.
6. È vietata la questua sotto qualsiasi forma, nonché vendite ambulanti.
- 6.1. Potranno eccezionalmente accordarsi permessi da parte della Città metropolitana di Milano per la raccolta di fondi ai fini di beneficenza o filantropici, fatte salve le necessarie autorizzazioni dei competenti Organi.
7. I trasgressori sono sanzionati amministrativamente, salvo che i relativi fatti non costituiscano reato ovvero non siano disciplinati da norme di legge specifiche, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 in conformità all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00

Art. 10 - Ingresso di animali

1. È vietato abbandonare o lasciare incustoditi all'interno del Parco animali di qualsiasi razza e taglia.
2. È consentito l'ingresso di soli animali domestici secondo le seguenti condizioni e modalità:
 - a) è consentito l'accesso a tutti gli animali domestici di qualsiasi taglia e razza purché tenuti al guinzaglio;
 - b) i cani classificati, in base alle normative vigenti, come appartenenti a razze a rischio di maggiore aggressività possono essere introdotti soltanto nel rispetto delle specifiche norme di riferimento;
 - c) è fatto obbligo ai proprietari o ai custodi degli animali assicurare che gli stessi non arrechino disturbo agli altri visitatori del Parco e non pongano in pericolo l'incolumità delle persone e degli animali;
 - d) i proprietari o i custodi degli animali devono essere muniti di corredo necessario per asportare le deiezioni degli animali loro affidati;
 - e) è vietato lavare gli animali nel Parco.
3. Sono previste e segnalate apposite aree cani, in cui gli animali possono essere lasciati liberi.
4. La balneazione dei cani è permessa unicamente nelle aree appositamente predisposte e segnalate.
5. Gli animali non sono ammessi all'interno delle aree giochi destinate ai bambini.

6. Il proprietario dell'animale o chi ne ha la custodia è responsabile per i danni cagionati dall'animale, anche in caso di smarrimento o allontanamento secondo le vigenti normative civili e penali. Città metropolitana di Milano declina ogni responsabilità per danni cagionati a persone e cose.

7. È consentito l'ingresso nel Parco dei cavalli in dotazione delle Forze dell'ordine e del maneggio di Idroscalo, sia nell'espletamento del servizio di presidio del territorio che nell'esercizio dell'attività di addestramento.

8. I trasgressori sono sanzionati amministrativamente, salvo che i relativi fatti non costituiscano reato ovvero non siano disciplinati da norme di legge specifiche, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 350,00 in conformità all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00.

Art. 11 - Giochi, attività pericolose e molestie

1. Sono vietati tutti i giochi e le attività potenzialmente pericolosi per i frequentatori in relazione alle specifiche funzioni dell'area e quelli che possano causare rischio per la pubblica incolumità o pericolo di danno alle proprietà stesse.

2. È vietato il modellismo a motore, elettrico, a scoppio e a vela.

3. È vietato l'uso di droni.

4. I trasgressori sono sanzionati amministrativamente, salvo che i relativi fatti non costituiscano reato ovvero non siano disciplinati da norme di legge specifiche, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 350,00 in conformità all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00.

Art. 12 - Campeggio

1. All'interno del Parco e nelle sue pertinenze (parcheggi, svincoli, scarpate stradali, etc.) e nelle zone ad esso limitrofe è vietato il campeggio notturno e diurno.

2. I trasgressori sono sanzionati amministrativamente, salvo che i relativi fatti non costituiscano reato ovvero non siano disciplinati da norme di legge specifiche, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 250,00 in conformità all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00.

Art. 13 - Accensione fuochi

1. L'accensione dei fuochi è vietata in tutto il Parco e sue pertinenze (parcheggi, svincoli, scarpate stradali, etc.).

2. I barbecue sono vietati in tutto il Parco e sue pertinenze (parcheggi, svincoli, scarpate stradali, etc.).

3. I trasgressori sono sanzionati amministrativamente, salvo che i relativi fatti non costituiscano reato ovvero non siano disciplinati da norme di legge specifiche, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 250,00 in conformità all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00.

Art. 14 - Pranzo al sacco (“pic-nic”)

Il pranzo al sacco è consentito nel rispetto delle aree verdi.

Art. 15 - Aree gioco dedicate ai bambini

1. Le aree gioco e le strutture ivi presenti sono riservate ai bambini nel rispetto dei regolamenti d'uso esposti all'ingresso delle stesse.
2. L'uso delle attrezzature e dei giochi, da parte dei bambini, è consentito sotto la responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
3. Città metropolitana di Milano declina ogni responsabilità per danni causati dall'uso delle aree gioco in modo improprio.
4. I trasgressori sono sanzionati amministrativamente, salvo che i relativi fatti non costituiscano reato ovvero non siano disciplinati da norme di legge specifiche, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 450,00 in conformità all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00.

Art. 16 - Abbandono dei rifiuti

1. È vietato abbandonare e gettare rifiuti, alimenti, oggetti e sostanze inquinanti e non, in tutto il territorio del Parco e sue pertinenze (parcheggi, svincoli, scarpate stradali, etc.).
 - 1.1. I visitatori devono utilizzare gli appositi contenitori per i rifiuti disponibili nel Parco.
2. In tutto il Parco e sue pertinenze (parcheggi, svincoli, scarpate stradali, etc.) è vietato il deposito, anche temporaneo, di materiali di qualsiasi natura.
3. I trasgressori sono sanzionati amministrativamente, salvo che i relativi fatti non costituiscano reato ovvero non siano disciplinati da norme di legge specifiche, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 450,00 in conformità all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00.

Art. 17 - Vegetazione

1. Agli utenti è vietato danneggiare, asportare e/o tagliare ogni tipo di vegetazione del Parco, sia arborea che arbustiva.
2. È vietato manomettere, danneggiare, asportare e/o commercializzare parti del suolo, sottosuolo, copertura verde, piante e legname in genere.
3. È vietata l'asportazione di fiori, anche dagli alberi e dagli arbusti.
4. È vietato raccogliere, asportare e/o commerciare frutti di alberi o arbusti.
5. È vietato arrampicarsi sugli alberi, costruirvi piattaforme, capanne e simili, appendere corde, tendere cavi, inchiodare tavole o altro ai tronchi.
6. È vietato entrare nei terreni coltivati e/o piantumati.

7. I trasgressori sono sanzionati amministrativamente, salvo che i relativi fatti non costituiscano reato ovvero non siano disciplinati da norme di legge specifiche, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 250,00 in conformità all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00.

Art. 18 - Fauna

1. È vietato danneggiare, disturbare, molestare, catturare e/o uccidere animali, raccogliere e/o distruggere i loro nidi e le loro tane, danneggiare e/o distruggere i loro ambienti.

2. Il personale ha facoltà di ricoverare presso le competenti strutture di accoglienza gli animali rinvenuti legati o abbandonati nel Parco.

3. È vietato appropriarsi di animali rinvenuti morti nel Parco, come pure abbandonare o seppellire animali morti nel Parco.

4. La tutela della fauna (anfibi, molluschi, etc.) è disciplinata dalle leggi in materia.

5. È vietato introdurre e abbandonare specie di animali, anche acquatici, se non autorizzati.

6. È vietato alimentare la fauna selvatica.

7. I trasgressori sono sanzionati amministrativamente, salvo che i relativi fatti non costituiscano reato ovvero non siano disciplinati da norme di legge specifiche, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 in conformità all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00.

Art. 19 - Pesca sportiva

1. La pesca è permessa a coloro i quali risultino in possesso delle autorizzazioni previste per Legge nonché autorizzazione rilasciata da Città metropolitana di Milano.

2. La pesca è permessa esclusivamente nelle zone dedicate.

3. In occasione di particolari eventi o manifestazioni o contingenze, nonché per motivi di sicurezza e ordine pubblico, la pesca potrà essere limitata o vietata in parte o in tutto il bacino.

4. È vietato accedere, per la pratica della pesca, con propria imbarcazione.

4.1. È possibile noleggiare l'imbarcazione in loco nel rispetto del regolamento di uso del bacino.

5. Le indicazioni sulle aree di pesca, la modalità di rilascio dell'autorizzazione e altre informazioni sono reperibili sul sito internet del Parco Idroscalo.

6. I trasgressori sono sanzionati amministrativamente, salvo che i relativi fatti non costituiscano reato ovvero non siano disciplinati da norme di legge specifiche, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 250,00 in conformità all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00.

Art. 20 - Laghetto delle Vergini

1. Per ragioni di salvaguardia, tutela del patrimonio naturale e sicurezza, l'accesso del pubblico all'interno dell'area protetta del Laghetto delle Vergini è ammesso esclusivamente con

accompagnamento da parte di personale autorizzato, secondo gli orari e le modalità stabilite da Città metropolitana di Milano, salvo i limiti imposti per motivi igienico-sanitari e di salvaguardia del patrimonio naturalistico e ambientale e previa autorizzazione.

2. I trasgressori sono sanzionati amministrativamente, salvo che i relativi fatti non costituiscano reato ovvero non siano disciplinati da norme di legge specifiche, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 250,00 in conformità all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00.

Art. 21 - Manifestazioni

1. Le manifestazioni di qualsivoglia carattere (ludico, sportivo, commerciale, folcloristico, artistico, sociale, culturale, didattico ambientale, etc.) nel Parco devono essere autorizzate da Città metropolitana di Milano.

1.1. L'organizzatore, beneficiario dell'autorizzazione, deve attenersi nell'esercizio dell'attività alle normative vigenti e farsi carico dell'ottenimento di ulteriori nulla osta, licenze, autorizzazioni, etc., previste dalle stesse.

2. Con atto di Città metropolitana di Milano vengono fissate tariffe, cauzioni e oneri assicurativi che il promotore dell'evento è tenuto a versare.

3. Ogni rinvio della manifestazione o evento autorizzato, ad eccezione dell'eventuale rinvio per cause di forza maggiore, non costituirà motivo di recupero dei costi sostenuti da parte dell'organizzatore, né motivo per ottenere la riprogrammazione della manifestazione/evento in altra data.

4. L'organizzatore è tenuto ad agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente e agli utenti, nonché al ripristino dello spazio occupato alle stesse condizioni in cui è stato consegnato e all'osservanza di eventuali prescrizioni.

Art. 22 - Riprese televisive e fotografiche

1. All'interno del Parco è consentito effettuare riprese televisive, cinematografiche, fotografiche e simili solo previa autorizzazione da parte di Città metropolitana di Milano.

2. Con atto di Città metropolitana di Milano sono fissate tariffe, cauzioni e oneri assicurativi che il promotore dell'attività è tenuto a versare all'Ente stesso.

3. I trasgressori sono sanzionati amministrativamente, salvo che i relativi fatti non costituiscano reato ovvero non siano disciplinati da norme di legge specifiche, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 in conformità all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00.

Art. 23 - Pubblicità e sponsorizzazioni

1. È vietato, anche temporaneamente, apporre cartelli e distribuire materiali pubblicitari (manifesti, locandine, avvisi, dépliant, etc.) di qualunque tipo e natura senza l'autorizzazione di Città metropolitana di Milano.
2. È vietata ogni tipo di segnaletica non espressamente autorizzata.
3. Ogni forma pubblicitaria o di sponsorizzazione da parte dei concessionari/locatari ha carattere oneroso e deve essere autorizzata dalla Direzione Idroscalo.
4. I trasgressori sono sanzionati amministrativamente, salvo che i relativi fatti non costituiscano reato ovvero non siano disciplinati da norme di legge specifiche, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 350,00 in conformità all'art. 7- bis del D.Lgs. n. 267/00.

Art. 24 - Assegnazione aree, stabili, strutture e parcheggi

1. Alcune aree all'interno del Parco o ad esso pertinenti possono essere assegnate a soggetti privati, pubblici e del terzo settore con contratti specifici secondo la normativa in materia.
2. Tali soggetti, nello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti ad attenersi a quanto stabilito dal presente Regolamento e a quanto previsto dai relativi contratti.

Art. 25 - Esercizio attività commerciali

L'esercizio di attività commerciali è autorizzato con procedura ad evidenza pubblica, ovvero con procedura autorizzatoria di Città metropolitana di Milano.

Art. 26 - Navigazione del bacino

1. La navigazione nel bacino è consentita alle sole società con sede nel Parco ed è opportunamente regolamentata per garantire una fruizione in sicurezza.
 - 1.1. La navigazione può essere limitata e/o sospesa in occasione di particolari eventi sportivi, manifestazioni o a discrezione di Città metropolitana di Milano
2. L'uso dei mezzi a motore è consentito esclusivamente per motivi di sicurezza ed emergenza o nei casi espressamente autorizzati da Città metropolitana di Milano.
3. Per la circolazione dei natanti sul bacino si osservano inoltre le vigenti normative e disposizioni.
4. I natanti della Città metropolitana di Milano hanno la precedenza assoluta, per motivi di servizio, su tutti gli altri mezzi in navigazione sul bacino.
5. È vietato l'ingresso al Parco e al bacino con propria imbarcazione o mezzo natatorio di qualsiasi tipo.
6. I pontili sono di proprietà di Città metropolitana di Milano.

6.1. L'uso dei pontili è autorizzato a locatari/concessionari e organizzatori di iniziative e avviene sotto la diretta responsabilità degli stessi, che si impegnano a coprire eventuali costi di manutenzioni legati all'uso e al danneggiamento degli stessi.

7. I trasgressori sono sanzionati amministrativamente, salvo che i relativi fatti non costituiscano reato ovvero non siano disciplinati da norme di legge specifiche, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 250,00 in conformità all'art. 7- bis del D.Lgs. n. 267/00.

Art. 27 - Balneazione

1. La balneazione nel bacino Idroscalo è vietata, fatta eccezione per l'area opportunamente controllata, segnalata e perimetrata con boe, secondo gli orari e nelle modalità stabilite con provvedimento di Città metropolitana di Milano.

2. I minori devono essere accompagnati da persone maggiorenni che ne hanno la responsabilità ai sensi delle leggi vigenti.

3. L'abbigliamento deve essere decoroso, è vietato praticare il nudismo e l'accesso in acqua deve avvenire con abbigliamento idoneo.

4. Le attività subacquee sono vietate se non svolte nell'ambito delle realtà associative/sportive presenti al Parco.

4.1. Chi svolge attività subacquea, in seguito a tesseramento presso le realtà associative/sportive presenti al Parco, al momento dell'entrata in acqua dovrà porre in superficie le previste boe di segnalazione

5. Il nuoto libero è vietato. Per motivi di sicurezza, è possibile nuotare tesserandosi alle società sportive del Parco. Il nuoto può essere svolto, indossando l'apposita cuffia di colore rosso o arancione, come previsto dalla normativa e nella sola area del bacino opportunamente delimitata.

6. È vietato l'uso dei battelli pneumatici, dei materassini gonfiabili e similari.

7. È vietato tuffarsi e scendere in acqua dai ponti, dai pontili e dai natanti.

8. In caso di condizioni meteorologiche che possano causare situazioni di pericolo è esposta una bandiera rossa per segnalare la non balneabilità del bacino.

9. In caso di necessità, eventi o per motivi di sicurezza, Città metropolitana di Milano può vietare in tutto o in parte la balneazione.

10. I trasgressori sono sanzionati amministrativamente, salvo che i relativi fatti non costituiscano reato ovvero non siano disciplinati da norme di legge specifiche, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 450,00 in conformità all'art. 7- bis del D.Lgs. n. 267/00.

Art. 28 - Vigilanza

1. Tutti gli organi di polizia giudiziaria e amministrativa sono tenuti a far rispettare il Regolamento per quanto di competenza, come previsto dalla Legge 689/81.

1.1. Città metropolitana di Milano, con apposite convenzioni, può incaricare corpi di polizia locale, associazioni di volontariato, oppure dipendenti qualificati, anche temporaneamente, alla vigilanza del presente Regolamento.

Art. 29 - Ordinanze

1. In caso di necessità e urgenze relative alla conduzione di attività nel Parco o per motivi di ordine pubblico, le Autorità competenti e Città metropolitana di Milano possono emanare ordinanze.

2. Le ordinanze sono visibili sul sito internet istituzionale di Città metropolitana di Milano, sul sito internet del Parco Idroscalo e presso gli uffici della Direzione Idroscalo.

3. I trasgressori sono sanzionati amministrativamente, salvo che i relativi fatti non costituiscano reato ovvero non siano disciplinati da norme di legge specifiche, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 250,00 in conformità all'art. 7- bis del D.Lgs. n. 267/00.

Art. 30 - Sanzioni

1. Trovano applicazione la Legge n. 689/81, l'art. 7 - bis del D. Lgs. n. 267/2000, nonché le disposizioni di organizzazione interna di Città metropolitana di Milano.

2. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di risarcire i danni provocati dal suo comportamento.

2.1. Su tutta l'area del Parco, in tutte le strade carrabili e le zone di parcheggio si applica il Codice della Strada.

Art. 31 - Deroghe e limitazioni

1. Città metropolitana di Milano può introdurre - per esigenze legate alla sorveglianza, alla tutela dell'ambiente naturale, alla protezione civile, alla sicurezza e al soccorso - ulteriori deroghe o limitazioni alle norme del presente Regolamento.

2. Tutte le autorizzazioni in deroga previste dal presente Regolamento sono specifiche, nominative e a termine e dovranno essere richieste a Città metropolitana di Milano.

Art. 32 - Diffusione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale, sul sito del Parco Idroscalo e tenuto a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso gli uffici di Città metropolitana di Milano.

Art. 33 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Art. 34 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti per le specifiche materie.